

BIO SOC. AGRICOLA SRL

L MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VIA C. COLOMBO, 44
00147 ROMA
PEC va@pec.mite.gov.it

AL MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
VIA DI S. MICHELE, 22
00153 ROMA
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: ID 10261: Impianto agrovoltaico "Località Casale Volpini – Poggio San Giovanni Ischia di Castro (VT)"

Controdeduzioni ex art. 24 comma 3 D.lgs 152/2006 ultimo periodo, riguardanti le osservazioni presentate da FRANCESCO ORZI, prot. n. 0182730 in merito al procedimento di impatto ambientale in corso sul progetto BIO SRL – LA MAESTRA

Il sottoscritto Francesco Fausto cf: FSTFNC95E31C309K, in qualità di amministratore della BIO Soc. Agricola SRL con sede in Siena Viale Camillo Benso Conte di Cavour, 136, in merito alle osservazioni associazioni sopra riportate, al progetto per la realizzazione dell'impianto in oggetto, e in riferimento all'art. 24 comma 3 D.lgs 152/06 comunica le seguenti controdeduzioni:

DIRITTO

- Premesso che al comma 7 dell'art 20 del D.lgs 199/21 riporta *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee."*

Le aree idonee sono quelle individuate dal comma 1, tramite decreti ministeriali, non ancora emanati. (Qualora fossero stati emanati, le leggi regionali sarebbero chiamate ad uniformarsi e troverebbe anche applicazione).

Il comma 8 dello stesso articolo procede precisando che *"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

c-quater del comma 8 (sempre art. 20): *" (sono considerate idonee n.dr.) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) ((includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro *di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in**

relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#). (8)''

per cui la "inidoneità" dell'area su cui dovrà sorgere l'impianto, potrà essere dovuta esclusivamente all'eventuale futuro inserimento, almeno di una parte dell'area, nelle aree di tutela ex D.lgs 42/2004 (art 136 e 138), o trovarsi a meno di 500 m da queste stesse aree.

Ad oggi, il progetto, non è collocato in aree sotto tutela D.lgs 42/2004, o limitrofe (se non in minima parte), pertanto con legge alla mano, come ben chiaramente indicato dal citato D.lgs. 199/2021, il progetto ricade in aree "idonee".

Ad oggi, il PTPR regionale, che però in merito ha un compito di indirizzo, e non è cogente, l'area in oggetto è considerata "Paesaggio agrario di continuità" e in parte paesaggio agrario di continuità" dove nel primo caso è consentita l'installazione a terra di impianti di energia rinnovabile, e nell'altro no. È però altrettanto vero che all'emanazione degli atti di decreti ministeriali di individuazione delle aree idonee, di cui al primo comma dell'art 20 del D.lgs 199/2021, e di cui siamo in attesa, le regioni dovranno poi uniformare le proprie leggi territoriali.

Inoltre rileviamo come, il comune di Ischia di Castro con propria disposizione normativa, abbia identificato, in ambito comunale, le aree idonee e non idonee. Anche per questo, perché l'areale del progetto si trova in area idonea, si è deciso di procedere con la domanda autorizzativa.

Va rilevato inoltre che le osservazioni della Associazione in epigrafe sembrano non distinguere tra installazione fotovoltaica e agrivoltaica. Quest'ultima si inserisce armoniosamente nel contesto agricolo e ne esalta l'economia e la conduzione. L'agrivoltaico è regolato dalla guida emessa da ENEA-GSE-CREA ed è rispettoso delle tradizioni agricole e territoriali storiche. Anzi, secondo la guida ENEA-GSE-CREA, l'agricoltura, il terreno, si avvantaggiano con un impianto agrivoltaico ben progettato. Le stesse Associazioni non prendono in esame i vantaggi: la riduzione delle emissioni CO2, la sostenibilità, la ricaduta sull'ambiente, l'autonomia energetica, i posti di lavoro qualificato.

Quasi potrebbe sembrare che l'Associazione in epigrafe, più della volontà di partecipare con valide proposte alla definizione della migliore installazione possibile, che salvaguardi tutto lo storico e la storia del posto, che migliori o elimini gli impatti visivi (non installare su i crinali, utilizzo di elettrodotti interrati, piazzole disponibili per avifauna, strutture metalliche e costruzioni color verde o terra, piuttosto che zincati, moduli antiriflesso e così via) ovvero in definitiva alla salvaguardia degli interessi di cui sono portatori, vogliano semplicemente opporsi per punto preso alle rinnovabili, a cui invece, obbligatoriamente il mondo dovrà ricorrere.

ANALISI VINCOLISTICA E DI OPPORTUNITA'

C'è una dichiarazione di notevole interesse paesaggistico che interessa l'area della Caldera di Latera e una parte dei terreni su cui insiste il progetto e per la quale si applicherà, probabilmente, dagli enti proposti a farlo, la clausola di salvaguardia e il parere del soprintendente avrà rilevanza vincolante.

Su questo ultimo argomento, ritenuto rilevante, si presentano le seguenti osservazioni:

- Il progetto presentato non è industriale ma trattasi di un **impianto agrivoltaico**, dove si assume un impegno ultradecennale di coltivazione, in un sito dove gli appezzamenti, piccoli e incolti da decenni, sono di tanti proprietari diversi, dove nessuno svolge l'attività di coltivare i campi, o comunque di dedicarsi all'agricoltura.
- Questo progetto, nel territorio di Ischia di Castro forse è l'unico nella Provincia di Viterbo ad essere proposto da agricoltori di professione, da decenni, e Ischiani di nascita, e non da multinazionali straniere.

Un eventuale parere contrario, continuerà a lasciare quella zona così come è ora.

- Il progetto, è proposto non in aree esposte o visibili, e nel pieno rispetto della salvaguardia di ogni aspetto naturale. Anche in questo caso si invita a vedere la mappatura del progetto, appunto studiato per questo risultato.
- la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico proposta l'8 agosto, quando l'istanza autorizzativa era già in corso, in qualche modo dovrà prevedere lo svolgimento dell'attività agricola e agrivoltaica dal momento che la predetta dichiarazione di interesse paesaggistico, coinvolge una superficie territoriale molto vasta.
- In definitiva, il tempo dirà se sarà un vantaggio per la comunità locale.

Sembrirebbe invece sproporzionato qualificarlo nelle vicinanze dell'antica città di Castro, e all'interno del Geoparco degli Etruschi, candidato Unesco 2019: la città di Castro è a 19 km in linea d'aria.

Un altro punto che va considerato, da chi è chiamato a decidere, è che in primo luogo, le Associazioni avverse al progetto, sono quelle dei cacciatori. E' vero, dentro all'impianto agrivoltaico non può essere praticata la caccia. Per questo possono vivere oltre 50 coppie di lepri ed altra fauna selvatica. Si deve considerare che accanto alle associazioni cacciatori, ci sono anche cittadini con opinioni diverse, contrari a questo tipo di sport.

Ed inoltre, è vero che in provincia di Vt c'è una concentrazione di impianti agrivoltaici più alta che altrove, ma questo dipende anche dalle capacità di connessioni esistenti, che però sono finite o stanno finendo e pertanto il proliferare degli agrivoltaici, verrà ad avere una sua fine "naturale". Ed inoltre dipende anche dalla morfologia del terreno. Che però è bene ricordarlo, un impianto agrivoltaico "ben fatto" non vuol dire sottrazione di terreno all'agricoltura, anzi spesso vuol dire proprio il contrario.

CONCLUSIONI

L'applicazione del comma 7, comma 8 (c-quater) dell'art 20 del Decreto legislativo 199/2021, rende ad oggi il sito "idoneo" ex lege.

Assume sicuramente rilievo la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico in corso, e conseguentemente il parere della Soprintendenza.

Si è fiduciosi che all'analisi degli argomenti esposti, quest'ultima si potrà esprimere, nell'interesse della comunità tutta, e non solo di una parte forse minoritaria, di essa.

Certamente con tutte le prescrizioni che Le compete prescrivere.

